

**ENTE PARCO MONTE BARRO  
REGIONE LOMBARDIA  
PROVINCIA DI LECCO**

**PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO MONTE BARRO  
L.R. 31/2008**

**NORME FORESTALI PARTICOLARI  
PER IL TERRITORIO DEL PARCO DEL MONTE BARRO**

**POSSIBILI RICHIESTE DI DEROGA AL REGOLAMENTO REGIONALE N.5/2007  
(Le deroghe si applicano solo a seguito della loro eventuale concessione da parte  
della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.)**



**DR.FOR. MICHELE CEREDA  
DICEMBRE 2016**

Il Piano di Indirizzo Forestale introduce modifiche alle norme del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 - Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Nei boschi del Parco del Monte Barro si applicano pertanto le norme del Regolamento **Regionale 20 luglio 2007, n. 5 con le modifiche e le integrazioni indicate nelle pagine che seguono, che prevalgono su eventuali disposizioni difformi presenti negli altri articoli non modificati del medesimo Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5.**

In rosso: parti aggiunte  
In rosso barrato: parti eliminate

**TITOLO III  
GESTIONE DEI BOSCHI**

**CAPO I  
Norme comuni a tutti i boschi**

**Art. 20  
(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)**

1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.

2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:

- a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
- b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;
- c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).

3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a 100 ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.

**La dimensione massima della tagliata per tutti gli interventi di utilizzazione è di 1 ha.**

4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:

- a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
- b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
- c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;
- d) enti pubblici.

**4 bis.** I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:

- a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);
- b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.

**4 ter.** Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.

### Art. 20 bis

(Applicazione indirizzi selvicolturali definiti dal Piano di Indirizzo Forestale)

1. Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione degli indirizzi selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previste dal Piano di Indirizzo Forestale:
  - a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
  - b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
  - c) interventi e utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;
  - d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;
  - e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
  - f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
  - g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
  - h) interventi in aree gestite dai consorzi forestali.

### Art. 21

(Stagione silvana)

1. Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
  - a) dal 15 ottobre al ~~28 febbraio~~ ~~31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;~~
  - ~~b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;~~
  - ~~c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.~~
2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
- 3 bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1.(41)
4. Sono permessi tutto l'anno, **ad eccezione che nel periodo 1 marzo- 31 maggio**:
  - a) i tagli di utilizzazione delle fustaie;
  - b) i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;
  - c) i tagli di conversione dei cedui;
  - d) i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.
5. Sono permesse dall'1 agosto fino ai termini di cui al comma 1 le ripuliture. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno.(42)
6. In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio. I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stagione per innevamento o altre avversità atmosferiche.(43)

7. Gli enti forestali, attraverso la pianificazione forestale, possono ridurre la durata della stagione silvana per motivate esigenze legate alla tutela della fauna selvatica o della flora nemorale o per altre necessità. Le attività selvicolturali legate al pronto intervento o alla difesa fitosanitaria non possono subire ulteriori limitazioni. Le aree in cui la stagione silvana è ridotta devono essere identificabili anche attraverso la procedura informatizzata.

#### **Art. 30**

##### **(Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante)**

1. Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità e riportate nell'allegato B, è permesso tutto l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

**1 bis. Il proprietario o possessore del bosco è tenuto ad eseguire il taglio delle piante appartenenti alle specie dell'allegato B presenti nel bosco o a consentire l'esecuzione di tale intervento da parte dell'ente forestale.**

2. È obbligatoria la rinnovazione artificiale, con le modalità di cui all'articolo 25, nel caso in cui, a seguito delle estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino aree completamente prive di vegetazione arborea o arbustiva di superficie superiore a quattrocento metri quadrati.

### **SEZIONE III**

#### **Altre disposizioni**

#### **Art. 37**

##### **(Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico)**

1. L'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli con mezzi motorizzati, nei casi consentiti dall'articolo 59 della l.r. 31/2008, o con uso di fuochi, nei casi consentiti dall'articolo 54 del presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione:

- a) del comune, previo parere dell'ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale;
- b) dell'ente forestale, nei casi restanti.

**1 bis. ~~È altresì soggetta ad autorizzazione dell'ente forestale~~ La creazione di percorsi sospesi è vietata, con la sole eccezione degli interventi con finalità didattica.**

2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti:

- a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell'ubicazione della manifestazione o della nuova area attrezzata;
- b) assenso scritto dei proprietari dei fondi interessati, se non coincidenti col soggetto che rilascia l'autorizzazione;
- c) programma della manifestazione;
- d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori;
- e) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati.

3. La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono-programma.

4. L'autorizzazione non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati nel caso di manifestazioni e ha una durata massima di settantadue ore. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l'autorizzazione può prevedere un deposito cauzionale o una fidejussione.

5. Le aree interessate dalle manifestazioni con mezzi motorizzati non possono essere nuovamente percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi individuati in base al comma 7.

6. Le manifestazioni e le aree di cui al comma 1, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7, non possono interessare le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

7. Gli enti di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, possono individuare percorsi o aree su cui è possibile transitare con mezzi a motore, comprese le motoslitte, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati;
- b) deve essere individuato un soggetto gestore responsabile dell'utilizzo delle aree, dei percorsi e degli eventuali ripristini;
- c) deve essere prodotta dal soggetto gestore adeguato deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino delle aree;
- d) al fine di prevenire situazioni di pericolo, i percorsi e le aree devono essere adeguatamente segnalate e devono essere individuati spazi destinati agli spettatori;
- e) almeno una volta all'anno devono essere eseguiti controlli da parte dei soggetti di cui al comma 1 al fine di verificare lo stato dei luoghi e di prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di pericolo.

#### Art. 40

##### (Norme generali per gli interventi nei cedui)

1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni ~~a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio~~ sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.

2. Il taglio a ceduo semplice, ossia senza rilascio di matricine, è permesso:

- a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;
- b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti; ~~e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti;~~

3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata ~~non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore~~

~~a due ettari~~ deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.

4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve ~~in faggete e nei~~ castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo, **in tutti gli altri boschi ad un'età pari al triplo del turno minimo**. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.

5. **Con l'eccezione delle formazioni di cui al comma 2, in tutti i boschi del Parco del Monte Barro in cui si procede alla ceduzione** è obbligatorio rilasciare almeno ~~cinquanta~~ duecento matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti ~~nei seguenti tipi e categorie forestali:~~

- ~~a) castagneti;~~
- ~~b) robinieti misti;~~
- ~~c) alneti di ontano bianco o nero;~~
- ~~d) orno-ostrieti e carpineti;~~
- ~~e) formazioni di pioppi;~~
- ~~e bis) betuleti;~~

~~6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi e categorie forestali:(111)~~

- ~~a) querceti, quercocarpineti;~~
- ~~b) faggete;~~
- ~~c) altre formazioni di latifoglie autoctone;~~

7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.(112)

8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

8 bis. Le matricine da rilasciare devono

~~a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;~~  
~~b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6;~~  
avere età almeno pari al turno ad eccezione che nei querceti, nei quercocarpineti, nelle faggete dove devono avere, per il cinquanta per cento età almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno tripla.

**Art. 48**  
**(Prescrizioni tecniche per i siti Natura 2000)**

1. I tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti prescrizioni tecniche o quelle dei piani di assestamento forestale:

a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;

b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;

c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;

d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;

e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:

1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;

2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;

3) nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;

4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.

f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della .ora e della vegetazione spontanea);

g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;

h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;

in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:

1) dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;

2) dall'1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;

3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.

j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;

j bis) in tutti i boschi ~~è vietato il transito di mezzi cingolati;~~ l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica

j ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:(126)

1) acero-tiglieti;

2) alnete di ontano nero;

3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.

k) gli interventi di utilizzazione forestale devono procedere per settori avendo cura di salvaguardare le piante con cavità ed i nidi di picchio, le piante ramosi e policormiche, garantendo quindi la presenza di aree di rifugio, di varie dimensioni e diffuse sul territorio, in cui possano spostarsi gli esemplari eventualmente disturbati dalle lavorazioni.

2. I progetti di cui all'art. 14 devono approfondire l'organizzazione del cantiere, in particolare per quanto concerne luoghi e metodologia di stoccaggio dei materiali, tempi e modalità di trasporto, al fine di evitare periodi e localizzazioni che possano interferire con gli habitat e le fasi più sensibili delle specie di interesse comunitario. Dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico.

### Allegato C - Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali

Specie autoctone utilizzabili in imboschimenti, rimboschimenti e in altre attività selvicolturali.

Elenco modificato dal piano di indirizzo forestale

Per le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Abete bianco	<del>Abies alba Miller</del>	albero
Abete rosso—Peccio	<del>Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)</del>	albero
Acer campestre, Oppio	Acer campestre l.	albero
Acer di monte	Acer pseudoplatanus l.	albero
Acer riccio	Acer platanoides l.	albero
Agrifoglio	Ilex aquifolium l.	arbusto
Alaterno	<del>Rhamnus alaternus l.</del>	arbusto
Bagolare	<del>Celtis australis l.</del>	albero
Betulla pubescente	<del>Betula pubescens Ehrh.</del>	albero
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth	albero
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto
Carpino bianco	Carpinus betulus l.	albero
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.	albero
Castagno	Castanea sativa Miller	albero
Cerro	Quercus cerris l.	albero
Ciavardello	Sorbus torminalis (l.) Crantz	albero
Ciliegio a grappoli, Pado	<del>Prunus padus l.</del>	albero
Ciliegio selvatico	Prunus avium l.	albero
Corniolo	Cornus mas l.	arbusto
Crespino	Berberis vulgaris l.	arbusto
Faggio	Fagus sylvatica l.	albero
Farnia	Quercus robur l.	albero
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior l.	albero
Frassino meridionale	<del>Fraxinus oxycarpa Bieb.</del>	albero
Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus l.	arbusto
Ginepro comune	<del>Juniperus communis l.</del>	arbusto
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (l.)	arbusto
Ginestra odorosa	<del>Spartium junceum l.</del>	arbusto
Lantana	Viburnum lantana l.	arbusto
Larice europeo, l. comune	<del>Larix decidua Miller</del>	albero
Leccio	<del>Quercus ilex l.</del>	albero
Ligustro	Ligustrum vulgare l.	arbusto
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides Medicus	arbusto

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
<del>Maggiociondolo alpino</del>	<del>Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et</del>	<del>arbusto</del>
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana L.	arbusto
<del>Noce comune</del>	<del>Juglans regia L.</del>	<del>albero</del>
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson	albero
<del>Ontano bianco</del>	<del>Alnus incana (L.) Moench</del>	<del>albero</del>
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner	albero
<del>Ontano verde</del>	<del>Alnus viridis (Chaix) DC.</del>	<del>arbusto</del>
Orniello	Fraxinus ornus L.	albero
<del>Pallon di maggio</del>	<del>Viburnum opulus L.</del>	<del>arbusto</del>
Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus	arbusto
<del>Pino Cembra</del>	<del>Pinus cembra L.</del>	<del>albero</del>
<del>Pino mugo</del>	<del>Pinus mugo Turra</del>	<del>arbusto</del>
<del>Pino mugo uncinato</del>	<del>Pinus uncinata Miller</del>	<del>albero</del>
<del>Pino nero, Pino austriaco</del>	<del>Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host</del>	<del>albero</del>
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.	albero
<del>Pioppo bianco, Gattice</del>	<del>Populus alba L.</del>	<del>albero</del>
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	Populus nigra L.	albero
Pioppo tremolo	Populus tremula L.	albero
<del>Platano orientale</del>	<del>Platanus orientalis L.</del>	<del>albero</del>
Prugnolo	Prunus spinosa L.	arbusto
<del>Ramno alpino</del>	<del>Rhamnus alpinus L.</del>	<del>arbusto</del>
Rosa agreste	Rosa agrestis Savi	arbusto
<del>Rosa alpina</del>	<del>Rosa pendulina L.</del>	<del>arbusto</del>
Rosa arvensis	Rosa arvensis Hudson	arbusto
Rosa canina	Rosa canina L. sensu Bouleng.	arbusto
Rosa di San Giovanni	Rosa sempervirens L.	arbusto
Rosa gallica	Rosa gallica L.	arbusto
Rosa rossa	Rosa rubiginosa L.	arbusto
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	albero
Roverella	Quercus pubescens Willd.	albero
Salice bianco	Salix alba L.	albero
<del>Salice cordato</del>	<del>Salix cordata Muhlenbg.</del>	<del>arbusto</del>
<del>Salice da ceste</del>	<del>Salix triandra L.</del>	<del>arbusto</del>
<del>Salice da vimini, vinco</del>	<del>Salix viminalis L.</del>	<del>arbusto</del>
<del>Salice dafnoide, S. blu</del>	<del>Salix daphnoides Vill.</del>	<del>arbusto</del>
<del>Salice dorato</del>	<del>Salix aurita L.</del>	<del>arbusto</del>
<del>Salice fragile</del>	<del>Salix fragilis L.</del>	<del>arbusto</del>
<del>Salice grigio</del>	<del>Salix cinerea L.</del>	<del>arbusto</del>
<del>Salice odoroso</del>	<del>Salix pentandra L.</del>	<del>arbusto</del>

<b>Nome italiano</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>habitus</b>
<del>Salice ripaiolo, S. lanoso</del>	<del>Salix eleagnos Scop.</del>	<del>arbusto</del>
Salice rosso	Salix purpurea L.	arbusto
<del>Salice stipolato</del>	<del>Salix appendiculata Vill.</del>	<del>arbusto</del>
Salicone	Salix caprea L.	arbusto
Sambuco nero	Sambucus nigra L.	arbusto
<del>Sambuco rosso</del>	<del>Sambucus racemosa L.</del>	<del>arbusto</del>
Sanguinella	Cornus sanguinea L.	arbusto
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.	albero
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz	albero
Spinocervino	Rhamnus catharticus L.	arbusto
Tasso	Taxus baccata L.	albero
<del>Tiglio nostrano</del>	<del>Tilia platyphyllos Scop.</del>	<del>albero</del>
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller Rhamnus saxatilis	albero arbusto